

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, TARABINI, SALVATERRA, RUFFINO, ASSIRELLI, VETTORI e GRASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

Autorizzazione all'impiego del gasolio per uso domestico per gli impianti sportivi annessi agli alberghi

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608 — modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9 — l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi è dovuta in misura ridotta per il gasolio destinato al riscaldamento di locali ed alla produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina.

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il beneficio fiscale non compete per il gasolio impiegato nel riscaldamento dell'acqua utilizzata per gli impianti sportivi e per le piscine annessi agli alberghi.

Peraltro la competente Direzione generale del Ministero delle finanze, constatato che la maggior parte degli alberghi è dotata di un unico impianto centralizzato di riscaldamento dell'acqua e che l'installazione di un sistema di riscaldamento autonomo per la sola piscina comporta un costo proibitivo, ha consentito in via sperimentale alle aziende alberghiere di continuare ad usare per la piscina l'acqua calda dell'impianto centralizzato a condizione che sia pagata all'erario la differenza d'imposta di fabbricazione per la quantità di gasolio proporzionalmente

riferibile al riscaldamento della piscina. Tale concessione è stata tuttavia subordinata a tutta una serie di adempimenti (dichiarazioni mensili, prestazione di una cauzione, ecc.) e di modifiche alle strutture (è richiesta, tra l'altro, l'installazione con particolari cautele di un contatore volumetrico per la misurazione dell'acqua immessa nella piscina e di apparecchi registratori di temperatura idonei a rilevare il salto termico tra l'acqua calda immessa in piscina e quella fredda di ritorno al generatore termico) che l'hanno resa praticamente inoperante.

Trattasi di disposizioni che non sono utilmente agibili dalle imprese alberghiere a motivo sia dell'elevato costo della ristrutturazione degli impianti sia della carenza delle necessarie cognizioni tecniche.

Occorre aggiungere che in quasi tutto il territorio nazionale è precluso agli albergatori anche il ricorso a combustibili alternativi rispetto al gasolio: si cita, per tutte, la regione Trentino-Alto Adige, le cui norme antimog vietano l'impiego della nafta, mentre la rete di distribuzione del metano è assai limitata.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ne è scaturita una situazione di estremo disagio e di perenne contrasto tra le aziende alberghiere e gli organi della finanza, che potrebbe indurre prima o poi la generalità degli albergatori — non in grado di provvedere alla ristrutturazione in parola ed allarmati dalle pesanti sanzioni anche penali previste per gli inadempienti (reclusione da uno a cinque anni, ex art. 10 della legge 2 luglio 1957, n. 474) — a smantellare le piscine, con conseguente declassamento del servizio alberghiero.

Ad evitare le cennate conseguenze negative è diretto il presente disegno di legge, il cui articolo unico mira soltanto ad inserire nell'attuale testo della norma un espresso riferimento agli impianti degli alberghi, per consentire il riscaldamento della piscina alberghiera e delle docce di eventuali attrezzature sportive dell'albergo (palestra, ecc.) con l'acqua proveniente dall'impianto

centralizzato già in opera per i termosifoni, i bagni e la cucina.

Nessuna apprezzabile incidenza negativa è da prevedere sul gettito dell'imposta di fabbricazione, essendo assai modesto il quantitativo di gasolio necessario per il riscaldamento delle piscine alberghiere.

Infine, non è configurabile alcuna difformità d'indirizzo rispetto agli orientamenti dell'attuale politica energetica, intesa a ridurre il fabbisogno di prodotti petroliferi mediante il contenimento dei consumi non essenziali, atteso che la riduzione dei consumi non riguarda l'attività industriale e quella di produzione dei servizi di prevalente interesse pubblico, nel cui novero va certamente ricompresa l'attività alberghiera, la quale può portare del resto favorevoli riflessi sulla bilancia dei pagamenti e sull'acquisizione di valuta pregiata.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il punto 2) dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, per gli impianti sportivi e le piscine annessi agli alberghi, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ».